



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Dirigenti Scolastici  
e ai Coordinatori Didattici  
dei circoli didattici e delle istituzioni del I ciclo  
del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

**Oggetto:** attuazione dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 22/2010. Valutazione scuola primaria.

Gentili dirigenti,

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”.

Ai fini di dare attuazione alla disposizione, è stato costituito, presso il Dipartimento, un gruppo di lavoro presieduto dalla prof.ssa Elisabetta Nigris, Coordinatrice nazionale dei Presidenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che è già in attività.

Vale la pena evidenziare che i criteri di valutazione, nelle more delle indicazioni e delle misure di accompagnamento definite a cura del gruppo di lavoro e dell'Amministrazione, restano quelli a suo tempo



## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

determinati dal Collegio docenti, così come la valutazione specifica degli apprendimenti, che il giudizio descrittivo sarà poi chiamato a chiarificare e a svolgere, sarà al momento espresso nelle varie forme a oggi adottate dai docenti delle scuole primarie.

La norma, attualmente, nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta dunque disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede legislativa, delle quali il Dipartimento e la DGOSV daranno prontamente conto, in sinergia con il gruppo di lavoro. Così come nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l'IRC e l'alternativa, nonché il comportamento.

La base per la valutazione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza resta quella definita dalle Indicazioni Nazionali 2012, per come declinate nel "curricolo" d'Istituto.

Non mi resta che augurarvi buon lavoro, assicurandovi che la parola "accompagnamento", per quanto riguarda l'intero dipartimento e le sue direzioni, ha e avrà un significato sostanziale.

Un caro saluto,

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI